



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

### Allegato II

del Decreto n. 54 del 09/11/2010

### Programma di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino

Il programma regionale dei controlli per MVS prevede attività di controllo volte alla conferma dell'accreditamento delle aziende suine. In relazione all'orientamento produttivo delle aziende e del livello di rischio sanitario le ASL eseguono i controlli di cui al presente piano secondo il seguente ordine di priorità:

1. Tutte le aziende suine accreditate per MVS da sottoporre al controllo/i annuale/i per la conferma dell'accreditamento;
2. Tutte le aziende suine da ingrasso;
3. Le aziende suine da riproduzione con consistenza superiore ai 50 capi;
4. Gli allevamenti da riproduzione con una consistenza da 5 a 50, individuati con estrazione casuale effettuata dall'OEVR ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.A.I.S. n. 33 del 6 luglio 2010, "Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e Peste Suina Classica", con la numerosità indicata nell'Allegato III del presente Decreto;
5. Gli allevamenti a carattere familiare con consistenza fino a 4 capi, attraverso il controllo sierologico in azienda al momento della "macellazione uso famiglia".

### Aziende accreditate per MVS

Come previsto all'art. 3 del decreto l'attività di controllo svolta dalle ASL consiste in:

- Controllo anagrafico individuale degli allevamenti suini;
- Verifica della rispondenza dei requisiti strutturali e gestionali sulla biosicurezza degli allevamenti secondo i requisiti di cui all' Allegato I;
- Controllo sierologico, come descritto nei successivi paragrafi.

#### - Aziende da riproduzione:

- a) Ciclo aperto: tutte le aziende da riproduzione devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%.
- b) Ciclo chiuso: devono essere controllate annualmente tutte le aziende da riproduzione con un prelievo sierologico su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%.

- Aziende accreditate per carni da esportazione ai sensi della Decisione 2005/363/CE: deve essere effettuato un prelievo sierologico annuale su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%. I campioni di cui sopra, oltre all'esame di laboratorio per MVS, saranno sottoposti al test sierologico per PSA e PSC.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

### Allegato II

del Decreto n. 54 del 09/11/2010

- Aziende da ingrasso: in tutte le aziende da ingrasso ogni sei mesi sarà effettuato un controllo sierologico su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un livello di confidenza del 95%.

#### **Stalle di sosta e stalle dei commercianti/centri di raccolta**

Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, per le finalità del presente Piano MVS, le stalle di sosta e le stalle dei commercianti sono assimilabili ai centri di raccolta.

Al momento del sopralluogo per il prelievo dei campioni previsti dal piano regionale, si devono verificare i seguenti requisiti infrastrutturali e gestionali, che sono volti a minimizzare la diffusione della malattia e a garantire la possibilità di rintraccio.

##### 1. Dotazioni minime previste:

- a) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali della stalla di sosta;
- b) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi prima dell'ingresso nella stalla di sosta;
- c) presenza di disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus MVS, nella stalla di sosta e all'ingresso della stalla di sosta stessa.

##### 2. Modalità gestionali previste:

- a) nelle stalle di sosta la commercializzazione degli animali deve avvenire entro 30 giorni dal loro acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione;
- b) gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti compatibili con la loro macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) non possono essere commercializzati attraverso le stalle di sosta;
- c) dopo ogni scarico di animali, e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati. La certificazione che prova la pulizia e la disinfezione deve essere messa agli atti per 1 anno;
- d) nelle stalle di sosta, ogni 30 giorni, deve essere effettuato il vuoto sanitario dell'azienda e si deve procedere con le operazioni di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della Malattia Vescicolare del Suino. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in azienda.

##### 3. Modalità di controllo e di campionamento previsto:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

### Allegato II

del Decreto n. 54 del 09/11/2010

- a) un controllo sierologico e virologico contestuale una volta al mese senza sequestro cautelativo in attesa degli esiti.
- b) controllo documentale e ispettivo sui flussi di partite in entrata ed uscita (registro di stalla, Modelli IV) che verifichi la rispondenza della documentazione con gli animali presenti in azienda.
- c) controllo ispettivo e documentale sulla durata dei cicli di produzione (max. 30 giorni) e sull'alternanza dei cicli di vuoto sanitario e di pulizia e disinfezione dei locali dell'azienda;
- c) controllo ispettivo e documentale della funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione e della presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS;
- e) il veterinario dell'autorità competente che svolge i controlli di cui sopra rilascia all'azienda la documentazione dell'avvenuto controllo ufficiale anche apponendo sul registro di stalla la data del prelievo, la data della verifica, il timbro e la firma.

#### 4. Modalità di pulizia e di disinfezione previsti:

- a) Alla fine di ogni ciclo di attività ordinaria della stalla di sosta (max. 30 giorni), dopo aver allontanato tutti gli animali, nei locali dell'azienda adibiti a stabulazione, alimentazione o transito degli animali sono rimosse le feci, i residui di mangimi, la sporcizia, e comunque ogni traccia di materiale organico e grasso. Le incrostazioni di materiale organico dovranno essere eliminate mediante l'utilizzo di idropultrici a pressione
- b) Successivamente le superfici dovranno essere irrorate con un prodotto sgrassante (detergente), che poi dovrà essere eliminato mediante risciacquo con acqua.
- c) Infine nella terza e ultima fase si adopera uno dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS alle relative concentrazioni d'uso, che deve agire sulle superfici irrorate per tutta la notte. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte.
- d) L'introduzione degli animali nella stalla di sosta può avvenire solo dopo 2 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione; gli ambienti di stabulazione e governo degli animali devono essere risciacquati prima della loro introduzione.

#### 5. Revoca dell'autorizzazione:

Le stalle di sosta, individuate per due volte come focolaio primario di MVS, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio.